

# Libretto di Polizza

EDIZIONE 06.2013



NUOVA **1<sup>a</sup>**  PRIMA  
**GLOBAL**  
lineaveicoli



## Responsabilità civile

VEICOLI DIVERSI DALLE AUTOVETTURE,  
CICLOMOTORI E MOTOCICLI



## INDICE

	<b>PAG.</b>
Condizioni Generali di Assicurazione	<b>3</b>
Vincoli	<b>23</b>
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di <i>Rischi</i> non compresi nell'Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile	<b>26</b>
Condizioni Speciali di Assicurazione	<b>29</b>
E) Franchigia Fissa ed Assoluta	<b>30</b>
G) Maggiorazione del Premio per Sinistrosità - Peius	<b>31</b>
H) Bonus/Malus Due Ruote per Ciclomotori, Quadricicli leggeri, Motoveicoli e Motoslitte	<b>34</b>
L) Bonus/Malus Grandi Ruote	<b>44</b>
LT) Bonus/Malus Lavoro e Trasporto	<b>54</b>
Fonti Normative	<b>68</b>



**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
RCA PER VEICOLI DIVERSI DALLE  
AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI**  
(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del Decreto  
Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 -  
"Nuovo Codice delle Assicurazioni Private")



### DEFINIZIONI

#### APPLICAZIONE

Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.

#### AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

#### ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

#### ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL *RISCHIO*)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

#### AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera *g*) del Codice della Strada.

#### COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

#### CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

#### COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

#### CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it)).

#### CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

#### DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.



### FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

### FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

### LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

### LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

### MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

### MEZZI D'OPERA

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera *n)* del Codice della Strada.

### MILANO ASSICURAZIONI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

### MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

È previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

Alla luce dell'articolo 170 bis del *Codice* il periodo di *Mora* si riferisce alle sole rate di premio intermedie.

### NORME TARIFFARIE

Le norme di *MILANO ASSICURAZIONI* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.



### **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

### **POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *MILANO ASSICURAZIONI* presta la garanzia assicurativa.

### **PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

### **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

### **RESPONSABILITÀ PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

### **RESPONSABILITÀ PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

### **RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del veicolo, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## CONDIZIONI GENERALI



### **TARIFFA**

L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio* Rc Auto determinato da *MILANO ASSICURAZIONI* al momento della stipulazione o del rinnovo esplicito del contratto.

### **TERZI**

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.



### ARTICOLO 1 - **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

MILANO ASSICURAZIONI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
7. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. **PER MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario del veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli**,



raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;

9. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Proprietario* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati *Terzi*;**
10. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal veicolo descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;
11. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella *Carta di Circolazione*; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del veicolo.

*MILANO ASSICURAZIONI* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

**In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8, 9 e 10 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.** L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora in *Polizza* siano indicati un *rimorchio*, un *semirimorchio*, una *macchina operatrice trainata* o un *carrello trainato* l'assicurazione si riferisce al "*Rischio* statico" ossia copre la responsabilità per i danni a *Terzi* derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.



### ARTICOLO 2 - **ESCLUSIONI E RIVALSA**

Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, **MILANO ASSICURAZIONI** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

*MILANO ASSICURAZIONI* rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata;**
- il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

### ARTICOLO 3 - **ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia,



del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo **MILANO ASSICURAZIONI** rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni **ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale è stato pagato il *Premio* o la rata di *Premio*. Inoltre:

- per le scadenze intermedie di *Premio* trova applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile. **MILANO ASSICURAZIONI** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* interessate.
- Per le scadenze di annualità, **MILANO ASSICURAZIONI** risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del *Periodo di assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il **Contraente** è **obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a MILANO ASSICURAZIONI** la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - **Esclusioni e rivalsa**.

### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **MILANO ASSICURAZIONI**, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

**Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto**, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il **Contraente** non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



### **ARTICOLO 5 – COMUNICAZIONE DEL NUOVO PREMIO**

*MILANO ASSICURAZIONI* in occasione delle scadenze annuali del contratto mette a disposizione del *Contraente* le nuove condizioni di *Premio*, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

### **ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente*, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità. **In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente*, ovvero da parte dell'*Assicurato* se persona diversa dal *Contraente*, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *MILANO ASSICURAZIONI* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, *MILANO ASSICURAZIONI* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il *Premio* convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### **ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ**

Per l'applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi

successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e terminano *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

### **ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente a *MILANO ASSICURAZIONI* l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:



### a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso **MILANO ASSICURAZIONI** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

### b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

**Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: MILANO ASSICURAZIONI pertanto non rilascerà l'Attestazione.**

### c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. MILANO ASSICURAZIONI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo



per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di *MILANO ASSICURAZIONI* il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

### **ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto **è tenuto a darne comunicazione a *MILANO ASSICURAZIONI* restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.**

*MILANO ASSICURAZIONI* rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

**Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione* in corso con *Premio* pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.**

Qualora tale durata sia inferiore, il *Premio* non goduto deve essere **proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni**, con rinuncia però, da parte di *MILANO ASSICURAZIONI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

**Decorsi diciotto mesi [540 giorni] dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve:** qualora entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti con frazionamento del *Premio* il *Contraente* è tenuto a corrispondere, salvo si sia verificato il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, le eventuali rate successive alla risoluzione del contratto.



### **RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO**

All'atto della riattivazione del contratto, il *Premio* viene determinato da *MILANO ASSICURAZIONI* sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purchè il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

**Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

### ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi [90 giorni]***

**Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi [90 giorni] le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a *MILANO ASSICURAZIONI*; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.**

Il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

### ***Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi [90 giorni]***

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a tre mesi [90 giorni] sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

*MILANO ASSICURAZIONI* tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

### **ESCLUSIONI**

**Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:**

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";



- per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per i motoveicoli e le motoslitte la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

### **ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI**

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax. **È esclusa la presentazione in via telematica.**

In ogni caso **deve essere presentata *Denuncia del Sinistro*** redatta sul modulo, fornito da *MILANO ASSICURAZIONI*, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008

**La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.**

**La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.**

**Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per *MILANO ASSICURAZIONI* gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

### **ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

*MILANO ASSICURAZIONI* assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

***MILANO ASSICURAZIONI* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.**

**L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora *MILANO ASSICURAZIONI* lo richieda espressamente.**



### **ARTICOLO 12 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell'*Assicurato* di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

### **ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

**I contratti di durata inferiore all'anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e per essi è esclusa la sospensione.**

**È altresì esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

### **ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**, restituendo, se ancora in suo possesso, il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta Verde* all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

**Il Contraente deve inoltre consegnare a MILANO ASSICURAZIONI copia della denuncia presentata all'Autorità competente.**

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 9 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

#### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

*MILANO ASSICURAZIONI* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

#### **b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corri-



sposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua. Per i contratti di durata inferiore ad un anno **MILANO ASSICURAZIONI non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

*MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] dalla data di risoluzione si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

### **ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **MILANO ASSICURAZIONI**, restituendo il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta Verde* all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

Il *Contraente* deve inoltre consegnare a **MILANO ASSICURAZIONI**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la *documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione*;
- in caso di demolizione, copia del *certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore*.

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

#### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*.

*MILANO ASSICURAZIONI* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.



### b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e *MILANO ASSICURAZIONI* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e semprechè i predetti documenti siano stati restituiti.**

Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno ***MILANO ASSICURAZIONI* non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

*MILANO ASSICURAZIONI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

### ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

*MILANO ASSICURAZIONI* rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un' *Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l' *Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all' *Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'Assicuratore.



Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole *Bonus/Malus* che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - *Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius* viene indicato:

- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
- il richiamo al *Peius* qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

È legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentazione consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo MILANO ASSICURAZIONI rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

**Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", MILANO ASSICURAZIONI:**

- **non rilascia l'*Attestazione* per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.** Per tali veicoli l'*Attestazione* viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della *Polizza*.
- rilascia l'*Attestazione* in caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo quando il *Periodo di osservazione* risulti concluso..

Nel caso di contratto stipulato in *Coassicurazione* con ripartizione del *Rischio* tra più



Imprese, l'*Attestazione* viene rilasciata dalla delegataria.

**MILANO ASSICURAZIONI non rilascia l'*Attestazione* nel caso di:**

- **contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;**
- **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- **contratti, o *Applicazioni*, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

### ***Validità dell'Attestazione***

Il periodo di validità dell'*Attestazione* è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell'*Attestazione* è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'ultima *Attestazione* conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'*Attestazione* non è più valida.

### **ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO – DUPLICATO DI POLIZZA**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, **MILANO ASSICURAZIONI** vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del *Premio***.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, **MILANO ASSICURAZIONI** rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del *Contraente***.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a



smarrimento il **Contraente** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, MILANO ASSICURAZIONI rilascia un duplicato o una copia della Polizza su richiesta ed a spese del **Contraente** e può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale

Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il **Contraente** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

### **ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente** anche se il pagamento ne sia stato anticipato da MILANO ASSICURAZIONI.

### **ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

### **ARTICOLO 20 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Qualora il **Contraente Assicurato** abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i *Sinistri* che rientrino nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* o dalle *Norme Tariffarie* ed indicata in Polizza. Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il **Contraente Assicurato** - a giudizio di MILANO ASSICURAZIONI - non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituita solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.**

L'indennizzo corrisposto da MILANO ASSICURAZIONI non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

### **ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.



# VINCOLI

## CLAUSOLE

### I) PER I VEICOLI LOCATI IN *LEASING*

**CLAUSOLA N. 1** (*pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing*)

La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

**CLAUSOLA N. 2** (*pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing*)

La *Polizza* è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in *Leasing* al *Contraente*; pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si impegna nei confronti dell' Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indi-



- cato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute nonchè l'eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza naturale.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del *Codice*, l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

**Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* potrà avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.**

## **II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE**

**CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)**

**La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo** a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *MILANO ASSICURAZIONI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare**, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e150 del *Codice*, **l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.



La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

### **CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)**

La **Polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell' Ente vincolatario in essa indicata e pertanto **MILANO ASSICURAZIONI** si obbliga per la durata della **Polizza** stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate intermedie scadute nonchè l'eventuale mancato rinnovo esplicito del contratto alla scadenza naturale.
- d) **a non pagare**, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato rientrante nella procedura e nella disciplina di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, **l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata**, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.

**Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà di sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.**



**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA  
DI *RISCHI* NON COMPRESI  
NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE**



***Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.***

### ***D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria***

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria (Leasing)* a dipendenti o collaboratori anche occasionali, *MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente *Proprietario/Locatario*, o la Società *Proprietaria/Locataria*, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

### ***K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope***

*MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

### ***N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati***

*MILANO ASSICURAZIONI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

***MILANO ASSICURAZIONI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**



### ***T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope***

**MILANO ASSICURAZIONI**, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. **MILANO ASSICURAZIONI si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- nei confronti del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza* nel caso in cui quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **semprechè il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

### ***U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, motoslitte e quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone***

**MILANO ASSICURAZIONI**, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Sospensione in corso di contratto* consente -al massimo due volte per annualità assicurativa- la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, le motoslitte, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.

### ***W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese [30 giorni]***

**MILANO ASSICURAZIONI**, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Sospensione in corso di contratto*, consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione **purchè la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese [30 giorni].**



# CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE



*Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.*

### **E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a **MILANO ASSICURAZIONI** l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice MILANO ASSICURAZIONI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.



### G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEIUS

#### 1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del *Premio* per sinistrosità - *PEIUS*, che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

#### 2. APPLICAZIONE DEL PEIUS

Se nel *Periodo di osservazione* vengono pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con *Responsabilità principale* e quelli con *Responsabilità paritaria* con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilità cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del *peius*.

#### 3. VEICOLI GIÀ ASSICURATI IN PRECEDENZA

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, presso la stessa *MILANO ASSICURAZIONI* o presso altra impresa, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità essa risulti dovuta.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "*Peius*", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate – ai fini sia dell'applicazione delle regole evolutive per la classe di merito CU che per l'applicazione della maggiorazione se dovuta - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

#### 4. ATTESTAZIONE MANCANTE

**In mancanza di consegna dell'*Attestazione*, il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.** Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata entro tre mesi [90 giorni] dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da *MILANO ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo esplicito di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.



### 5. ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

Qualora l'ultima *Attestazione* conseguita si riferisca ad un contratto scaduto da più di dodici mesi, ma da meno di cinque anni, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il ***Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*. **In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di cinque anni, la nuova *Polizza* è stipulata con la maggiorazione del 25%.**

### 6. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*"), si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato.

**Qualora il veicolo fosse già assicurato presso altra impresa il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo nonché l'eventuale ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità sulla base della quale quest'ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la maggiorazione del 25%.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia di provenienza *MILANO ASSICURAZIONI* che di altra impresa, sia scaduto da più di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

### 7. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

**il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.**



### 8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa od al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata.**

Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui sopra, se quest' ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del *Contraente*.

**In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.**

### 9. VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO

All'*Attestazione* è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.

### 10. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE A MILANO ASSICURAZIONI I SINISTRI LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del *Peius* offrendo a **CONSAP** (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a **MILANO ASSICURAZIONI** (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente **nel corso dell'annualità in scadenza** e potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale**.

### 11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE****1. PREMESSA**

La presente assicurazione è stipulata nella formula *Bonus/Malus Due Ruote* -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

**TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO**

<b>Classi di merito</b>	<b>Coefficienti di determinazione del Premio</b>
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

***In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.***



### 2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOVEICOLI E MOTOSLITTE ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA

#### 2.1. DOPO L'ACQUISTO

Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:

- ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;
- motoveicoli e motoslitte assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione* in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) -persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata da *MILANO ASSICURAZIONI* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* oppure con la formula tariffaria H) *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*;
- della classe di merito CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata da un'altra Compagnia o da *MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria differente dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*.

**Il *Contraente* è tenuto, alternativamente, a consegnare:**

- per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- per i motoveicoli e le motoslitte, copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente.

**In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

#### **2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO/MOTOSLITTA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita,



esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta in luogo del quale venga assicurato un altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, si procede come di seguito indicato purchè l'ultima *Attestazione* conseguita sia in corso di validità:

***Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote o Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette.***

Qualora il precedente ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta fosse già assicurato presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* o *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- **copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;**
- **copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.**

***Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta già assicurato presso altra Compagnia o presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Due Ruote o dal Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette.***

Qualora il ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo/motoslitta fosse già assicurato presso altra Compagnia o con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente, semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.



Il **Contraente** è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'ultima **Attestazione** conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli e le motoslitte.

### **3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE O BONUS/MALUS PER CICLOMOTORI (Uso privato e trasporto cose) MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE**

Se il veicolo era precedentemente assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* o *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose)*, *motocicli e motocarrozette*, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

### **4. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON MILANO ASSICURAZIONI IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS DUE RUOTE O DAL BONUS/MALUS PER CICLOMOTORI (Uso privato e trasporto cose) MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE, OPPURE PRESSO ALTRA IMPRESA**

Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli/motoslitte già assicurati presso:

- **MILANO ASSICURAZIONI** in una formula diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose)*, *motocicli e motocarrozette* oppure
- altra impresa

il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità. Se l'*Attestazione* non riporta la classe di merito di assegnazione CU il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

**Il Contraente già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a MILANO ASSICURAZIONI l'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.**

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "*Bonus/Malus*", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate –ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.



### 5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da *MILANO ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo esplicito di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

### 6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

### 7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

#### 7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA *MILANO ASSICURAZIONI*

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con *MILANO ASSICURAZIONI*, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* o la formula tariffaria *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purchè la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora **il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

**In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

#### 7.2. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. **Il *Contraente* deve con-**



**segnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.

**In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

### **8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

### **9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI**

**In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità se il veicolo era già assicurato con Polizza MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* o *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette* ;
- alla classe di assegnazione CU se il veicolo era già assicurato con Polizza MILANO ASSICURAZIONI con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* o dal *Bonus/Malus per ciclomotori (uso privato e trasporto cose), motocicli e motocarrozette*, oppure con una diversa impresa.



### 10. RINNOVO ESPlicito DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo esplicito, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 2, a seconda che *MILANO ASSICURAZIONI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti -riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del *malus*.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 2.



TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE

	Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte in cui la <i>Responsabilità paritaria</i> “cumulata” per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
Classe di merito di provenienza	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### 11. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I *SINISTRI* LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 2 **offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a MILANO ASSICURAZIONI (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente **nel corso dell'annualità in scadenza** e potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale**.



### 12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

### 13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo o motoslitte - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, semprechè il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con MILANO ASSICURAZIONI.**

### 14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegni l'ultima *Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario* o ad un suo *Famigliare convivente*. **Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.**

### 15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, MILANO ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del



### **danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.**

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso a MILANO ASSICURAZIONI.**

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, *MILANO ASSICURAZIONI* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo esplicito successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso *MILANO ASSICURAZIONI* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *MILANO ASSICURAZIONI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

**L) BONUS/MALUS GRANDI RUOTE****1. PREMESSA**

La presente assicurazione è stipulata nella formula *Bonus/Malus Grandi Ruote* -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

**TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO**

<b>Classi di merito</b>	<b>Coefficienti di determinazione del Premio</b>
1	0,84
2	0,88
3	0,92
4	0,96
5	1
6	1,05
7	1,11
8	1,19
9	1,28

La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, *Mezzi d'opera*, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed *Autoveicoli per uso speciale*.



I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:

**TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI**

<b>Veicolo</b>	<b>Gruppi</b>
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed Autocarri di oltre 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, <i>Mezzi d'opera</i>	B
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed Autocarri fino a 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

***In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.***

## 2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

### 2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 5.

Qualora il *Contraente* consegni un' *Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) –persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata da *MILANO ASSICURAZIONI* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote* o con la formula tariffaria "*Bonus/Malus*" per *autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali*;
- della classe di merito determinata applicando la Tabella 3 qualora l'altro veicolo fosse



già assicurato presso una diversa Compagnia o presso *MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria differente dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* o dal *"Bonus/Malus"* per *autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali* (**purchè non si tratti di formule tariffarie che non prevedono la valorizzazione della classe CU, per le quali non si potrà procedere alla determinazione secondo la Tabella 3).**

**Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.**

### ***2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ***

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un veicolo in luogo del quale venga assicurato un'altro veicolo di nuova proprietà della stessa tipologia del precedente, si procede come di seguito indicato purchè l'ultima *Attestazione* conseguita sia in corso di validità:

***Veicolo già assicurato presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote o con "Bonus/Malus" per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali.***

Qualora il precedente veicolo fosse già assicurato presso *MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote* o *"Bonus/Malus"* per *autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali*, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- **copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.**



***Veicolo già assicurato presso altra Compagnia o presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Grandi Ruote o dal “Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali.***

Qualora il veicolo fosse già assicurato presso altra Compagnia o con Polizza MILANO ASSICURAZIONI in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* o dal *“Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali*, il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito di assegnazione determinata sulla base della tabella 3 facendo riferimento all'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente, e semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso, o un suo *Famigliare convivente*.

**Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- l'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione del veicolo da assicurare o della sua ricevuta e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

**3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON MILANO ASSICURAZIONI NELLA FORMULA BONUS/MALUS GRANDI RUOTE O “BONUS/MALUS” PER AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, VEICOLI SPECIALI, TRATTORI STRADALI**

Se il veicolo era precedentemente assicurato con Polizza MILANO ASSICURAZIONI nella formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote* o *“Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali*, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

**4. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON MILANO ASSICURAZIONI IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS GRANDI RUOTE O DAL BONUS/MALUS” PER AUTOCARRI, AUTOTRENI, AUTOARTICOLATI, VEICOLI SPECIALI, TRATTORI STRADALI, OPPURE PRESSO ALTRA IMPRESA**

Per i veicoli già assicurati presso:

- MILANO ASSICURAZIONI in una formula diversa dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* o dal *“Bonus/Malus” per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali*,  
*oppure*
- altra impresa

la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 3.

A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei *Sinistri* con *Responsabilità*



*principale* pagati risultanti dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità. Non vengono considerati gli anni anteriori al 2001 ed i *Sinistri* ad essi attribuiti. Vengono considerati i *Sinistri* attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.

TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO

Numero di anni precedenti a quello per il quale l' <i>Attestazione</i> è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2001)	Numero complessivo di <i>Sinistri con Responsabilità principale</i> pagati risultanti dall' <i>Attestazione</i> (non vanno considerati i <i>Sinistri</i> attribuiti agli anni anteriori al 2001)				
	0	1	2	3	4 o più
<b>1 anno classe:</b>	5	6	7	8	9
<b>2 anni classe:</b>	4	6	7	8	9
<b>3 anni classe:</b>	3	5	6	7	9
<b>4 anni classe:</b>	2	4	6	7	8
<b>5 anni classe:</b>	1	3	5	6	8

**Il *Contraente* già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a MILANO ASSICURAZIONI l'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.**

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "*Bonus/Malus*", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate - ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

##### **5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da MILANO ASSICURAZIONI entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo esplicito di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.



### 6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 5, **a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

### 7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

#### 7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA MILANO ASSICURAZIONI

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con *MILANO ASSICURAZIONI*, il nuovo contratto è assegnato alla classe 5 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote* o "*Bonus/Malus*" per autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali,.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purchè la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il ***Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

**In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.**

#### 7.2. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6. **Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 9.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

**In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.**



### 8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il **Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a MILANO ASSICURAZIONI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 9.**

### 9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

**In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile,** che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità, se il veicolo era già assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote* o "*Bonus/Malus*" per *autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali* ;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 3 se il veicolo era già assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* o dal "*Bonus/Malus*" per *autocarri, autotreni, autoarticolati, veicoli speciali, trattori stradali*, oppure con una diversa impresa.

### 10. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 4 a seconda che *MILANO ASSICURAZIONI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del *malus*.



In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento – il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 4.

TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e numero di volte in cui la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%	0	1	2	3	4 o più
Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1	+1	+2	+3	+4

### 11. FACOLTÀ DEL *CONTRAENTE* DI RIMBORSARE I *SINISTRI* LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 4 **offrendo a *CONSAP* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a *MILANO ASSICURAZIONI* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

**Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.**

### 12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

### 13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**



Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

- a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - *Premessa*), il *Periodo di osservazione* non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;
- b) **se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.**  
La *Polizza* stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - *Veicolo assicurato per la prima volta* - e per essa inizia a decorrere un nuovo *Periodo di osservazione*;
- c) **se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.** In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla *Tariffa* in vigore al momento della sostituzione.

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 5 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con MILANO ASSICURAZIONI.**

#### **14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegni l'ultima *Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario* o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

#### **15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.



**Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice, MILANO ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.**

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a MILANO ASSICURAZIONI.**

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, MILANO ASSICURAZIONI assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo esplicito successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso MILANO ASSICURAZIONI non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato MILANO ASSICURAZIONI mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

**LT) BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO****1. PREMESSA**

La presente assicurazione è stipulata nella formula *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto* -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in diciotto classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

**TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO**

<b>Classi di merito</b>	<b>Coefficienti di determinazione del Premio</b>
1	0,607
2	0,642
3	0,679
4	0,718
5	0,776
6	0,883
7	0,881
8	0,919
9	0,945
10	1,000
11	1,073
12	1,184
13	1,271
14	1,432
15	1,614
16	1,708
17	1,885
18	2,080

La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, *Mezzi d'opera*, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed *Autoveicoli per uso speciale*.



I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:

**TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI**

<b>Veicolo</b>	<b>Gruppi</b>
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed Autocarri di oltre 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, <i>Mezzi d'opera</i>	B
<i>Autoveicoli per uso speciale</i> ed Autocarri fino a 35 quintali [3.500 kg] di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

***In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.***

## 2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

### 2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il *Contraente* consegni un' *Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) - persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato della classe di merito così determinata:

*Attestazione* rilasciata da MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto*



Il nuovo contratto verrà assegnato alla stessa classe di merito dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità



*Attestazione* rilasciata da MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus* diversa dal *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto* →

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando la tabella 5

*Attestazione* rilasciata da MILANO ASSICURAZIONI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus* oppure rilasciata da altra Impresa →

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando le tabelle 3A e 3B (**purchè la formula tariffaria del contratto cui si riferisce l'Attestazione preveda la valorizzazione della classe CU; diversamente non si potrà procedere alla determinazione secondo le tabelle 3A e 3B e il contratto sarà assegnato alla classe di merito 14**)

**Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

### ***2.2. IN LUOGO DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA /APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ***

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un veicolo in luogo del quale venga assicurato un'altro veicolo di nuova proprietà della stessa tipologia del precedente, si procede come di seguito indicato purchè l'ultima *Attestazione* conseguita per il precedente veicolo sia in corso di validità:

Precedente veicolo assicurato presso MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto* →

Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*



Precedente veicolo assicurato presso *MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria *Bonus/Malus* diversa dal *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto*



Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando la tabella 5 facendo riferimento all'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per il veicolo precedente, semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*

Precedente veicolo già assicurato presso altra Impresa o presso *MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus*



Il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito determinata applicando le tabelle 3A e 3B facendo riferimento all'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente, e semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso, o un suo *Famigliare convivente*

**Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia della carta di circolazione o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

### **3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON *MILANO ASSICURAZIONI* NELLA FORMULA *BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO*.**

Se il veicolo era precedentemente assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto*, la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.



### **4. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON *MILANO ASSICURAZIONI* IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL *BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO* , OPPURE PRESSO ALTRA IMPRESA**

#### **4.1. *VEICOLI GIÀ ASSICURATI PRESSO MILANO ASSICURAZIONI CON FORMULA BONUS/MALUS DIVERSA DAL BONUS/MALUS LAVORO E TRASPORTO***

Se il veicolo era precedentemente assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* con formula tariffaria *Bonus/Malus* diversa dal *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto* la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 5.



**TABELLA 5 - Criteri di assegnazione per Polizze di provenienza MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto**

Classe di merito di assegnazione MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria Bonus/Malus diversa dal Bonus/Malus Lavoro e Trasporto indicata sull'Attestazione	Classe di merito di assegnazione CU indicata sull'Attestazione	Classe di merito di assegnazione Bonus/Malus Lavoro e Trasporto	Classe di merito di assegnazione Bonus/Malus Lavoro e Trasporto in caso di presenza di 1 o più N.A./N.D. sull'Attestazione
1	1	3	10
1	2	3	10
1	3	3	10
1	4	4	10
1	5	5	10
1	6	6	10
1	7	7	10
1	8	8	10
1	9	9	10
1	10	10	10
1	11	10	10
1	12	10	10
1	13	10	10
1	14	10	10
1	15	10	10
1	16	10	10
1	17	10	10
1	18	10	10
2	Tutte le classi dalla 1 alla 18	11	11
3		12	12
4		13	13
5		14	14
6		15	15
7		16	16



#### 4.2 VEICOLI GIÀ ASSICURATI PRESSO MILANO ASSICURAZIONI CON FORMULA TARIF- FARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS O PRESSO ALTRA IMPRESA

Se il veicolo era precedentemente assicurato presso:

- MILANO ASSICURAZIONI in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus*

oppure

- altra impresa

la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando le tabelle 3A e 3B.

A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei *Sinistri* pagati, pagati con *Responsabilità principale* e pagati con *Responsabilità paritaria* risultanti dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità, ivi compresi quelli attribuiti all'annualità in corso.

#### TABELLE 3A e 3B - Criteri di determinazione delle classi di assegnazione

Le classi di merito di assegnazione derivano dall'applicazione, nell'ordine indicato, di entrambe le tabelle sotto riportate, e cioè applicando prima la Tabella 3A e poi la Tabella 3B.

TABELLA 3A – Criteri di determinazione delle classi di assegnazione							
Classe di assegnazione CU indicata nell'Attestazione	Classe di merito derivante dal numero di annualità con N.A. o N.D. presenti sull'Attestazione						
	0	1	2	3	4	5	6
1	1	7	8	9	10	11	12
2	2	8	9	10	11	12	13
3	3	9	10	11	12	13	14
4	4	9	10	11	12	13	14
5	5	9	10	11	12	13	14
6	6	9	10	11	12	13	14
7	7	9	10	11	12	13	14
8	8	9	10	11	12	13	14
9	9	9	10	11	12	13	14
10	10	10	10	11	12	13	14
11	11	11	11	11	12	13	14
12	12	12	12	12	12	13	14
13	13	13	13	13	13	13	14
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
Assenza della classe CU	9	10	11	12	13	14	14



TABELLA 3B – Criteri di determinazione delle classi di assegnazione					
Classe di merito derivante dall'applicazione della tabella 3A	Classe di merito di assegnazione <i>Bonus/Malus Lavoro e Trasporto</i> in base al numero di <i>Sinistri</i> pagati, pagati con <i>Responsabilità principale</i> e pagati con <i>Responsabilità paritaria</i> presenti sull' <i>Attestazione</i> , compresi quelli attribuiti all'annualità in corso				
	0	1	2	3	4 o +
1	1	1	2	3	4
2	2	2	3	4	5
3	3	3	4	5	6
4	4	4	5	6	7
5	5	5	6	7	8
6	6	6	7	8	9
7	7	7	8	9	10
8	8	8	9	10	11
9	9	9	10	11	12
10	10	10	11	12	13
11	11	11	12	13	14
12	12	12	13	14	15
13	13	13	14	15	16
14	14	14	15	16	17
15	15	15	16	17	18
16	16	16	17	18	18
17	17	17	18	18	18
18	18	18	18	18	18

**Il Contraente già assicurato presso altra Impresa è tenuto a consegnare a MILANO ASSICURAZIONI l'ultima Attestazione conseguita in corso di validità.**

In caso di passaggio da una formula tariffaria diversa da quella di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate –ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU- solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

## **5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La classe di assegnazione del contratto è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità che sia consegnata in data succes-



siva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da *MILANO ASSICURAZIONI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo esplicito di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

### 6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero. In questo caso il contratto verrà assegnato alla medesima classe CU determinata sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione, ai sensi del Regolamento ISVAP nr. 4/2006. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

### 7. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

#### 7.1. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON POLIZZA *MILANO ASSICURAZIONI*

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con *MILANO ASSICURAZIONI*, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto*

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora **il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

**In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

#### 7.2. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. **Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.



La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

**In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

### **8. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa il ***Contraente* deve provare di aver fatto richiesta dell'*Attestazione* all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a MILANO ASSICURAZIONI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'*Attestazione* ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

### **9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI**

**In assenza dell'*Attestazione* il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità, se il veicolo era già assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto*
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 5 se il veicolo era già assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* con altra formula tariffaria *Bonus/Malus* diversa dal *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto*
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle tabelle 3A e 3B se il veicolo era già assicurato con *Polizza MILANO ASSICURAZIONI* con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus* oppure con una diversa impresa.



### 10. RINNOVO ESPPLICITO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 4 a seconda che *MILANO ASSICURAZIONI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del *malus*.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento – il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 4.



TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a: – numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte in cui la <i>Responsabilità paritaria</i> “cumulata” per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### 11. FACOLTÀ DEL *CONTRAENTE* DI RIMBORSARE I *SINISTRI* LIQUIDATI

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 4 **offrendo a *CONSAP* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a *MILANO ASSICURAZIONI* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

**Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.**



### 12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

### 13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

- a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - *Premessa*), il *Periodo di osservazione* non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;
- b) **se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.**  
La *Polizza* stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - *Veicolo assicurato per la prima volta* - e per essa inizia a decorrere un nuovo *Periodo di osservazione*.
- c) **Se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla Tabella 2, il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.** In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla *Tariffa* in vigore al momento della sostituzione.

L'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato:

- **alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente se stipulata con MILANO ASSICURAZIONI con formula *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto***
- **alla classe di merito così come convertita in base alla tabella 5 se la precedente *Polizza* era stipulata con MILANO ASSICURAZIONI con formula *Bonus/Malus* diversa dal *Bonus/Malus Lavoro e Trasporto***
- **alla classe di merito 14 se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa ovvero con MILANO ASSICURAZIONI con formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus*.**



### **14. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/ RAPINA/ APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ**

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegni l'ultima *Attestazione* in corso di validità conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario* o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

### **15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a MILANO ASSICURAZIONI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.**

**Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, MILANO ASSICURAZIONI conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.**

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a MILANO ASSICURAZIONI.**

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, *MILANO ASSICURAZIONI* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo esplicito successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso *MILANO ASSICURAZIONI* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *MILANO ASSICURAZIONI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.



## FONTI NORMATIVE



### **CODICE CIVILE**

#### **Articolo 1888 - Prova del contratto**

*Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.*

*L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.*

*L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.*

#### **Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### **Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### **Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.*



### **Articolo 1898 - Aggravamento del rischio**

*Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.*

*Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.*

*Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

### **Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.  
(...)*

### **Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

### **Articolo 2054 – Circolazione di veicoli**

*Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.*

*Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.*

## FONTI NORMATIVE



*Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riserva di dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.*

*In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.*



**Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 (CODICE DELLA STRADA)**

**Articolo 54 lettera g)**

(...)

*g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;*

(...)

**Articolo 54 lettera n)**

(...)

*n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;*

(...)



### **Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

#### **Articolo 122 - Veicoli a motore**

- 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.*
- 2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.*
- 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.*
- 4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.*

#### **Art. 124 - Gare e competizioni sportive**

- 1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.*
- 2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.*



### **Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. *Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.*
2. *Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:*
  - a) *i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;*
  - b) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
  - c) *ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).*

### **Art. 134 – Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

*4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.*

### **Art. 144 - Azione diretta del danneggiato**

1. *Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.*
2. *Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.*



3. *Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.*
4. *L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.*

### **Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto**

1. *In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.*
2. *La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.*
3. *L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.*
4. *Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.*
5. *L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.*
6. *In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del pro-*



*prio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.*

### **Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. *Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:*
  - a) *i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;*
  - b) *il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;*
  - c) *le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;*
  - d) *i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;*
  - e) *i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.*
2. *Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.*
3. *L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.*

### **Art. 170-bis. – (Durata del contratto)**

1. *Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza».*



### **Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante**

1. *Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:*
  - a) *la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;*
  - b) *la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;*
  - c) *la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.*
2. *Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.*
3. *La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.*



***Decreto Legislativo n° 206 del 6 settembre 2005 (CODICE DEL CONSUMO)***

***Art. 3 - Definizioni***

*1. Ai fini del presente codice si intende per:*

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;*
- (...)*



**Unipol**  
GRUPPO




**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**Sede Legale e Direzione**

20101 Milano - Via Sengallia, 16/2  
Tel. (+39) 02 6402.1 - Fax (+39) 02 6402.2331  
[www.milass.it](http://www.milass.it)

**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**

Capitale sociale € 373.692.000,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 960) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00010 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046



Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO - [www.milass.it](http://www.milass.it)